



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA



**Cofinanziato  
dall'Unione europea**

Dipartimento di Economia  
Marco Biagi

# Le licenze sui software: aspetti tecnici e legali

Modena, 19 maggio 2025

Prof. Simone Scagliarini

# Jean Monnet Module ECODIGITAL

Economia *data-driven*: dati come *asset* fondamentale per l'impresa nel mercato (digitale)

L'UE in questi anni sta costruendo un quadro normativo che consenta di conciliare lo sviluppo dell'economia digitale, con i benefici che può portare, con la tutela dei diritti fondamentali delle persone e l'assetto concorrenziale del mercato (che a questo è finalizzato)

Il progetto ECODIGITAL ha come obiettivo quello di diffondere la conoscenza della legislazione europea tra operatori e consumatori del mercato digitale

# Jean Monnet Module ECODIGITAL

Il progetto si articola in tre azioni:

- ❖ corso di *Diritto dell'economia digitale – Modulo Jean Monnet* presso il Dipartimento di Economia «Marco Biagi» (aperto come libera scelta a tutti gli studenti magistrali dell'Ateneo)
- ❖ creazione di un *knowledge hub* per dialogare con cultori di discipline non giuridiche impattanti sul mercato digitale
- ❖ incontri divulgativi con imprese, specie PMI, e consumatori desiderosi di affacciarsi al mercato digitale

Tematiche rilevanti per il percorso formativo di un informatico

# Il diritto industriale nel mercato digitale

Diritto industriale come disciplina di protezione della proprietà intellettuale

In ambito informatico questioni specifiche emerse negli ultimi trent'anni:

- ❖ tutela dei nomi di dominio come segni distintivi dell'azienda
- ❖ tutela del *software* e delle banche dati come opera dell'ingegno
- ❖ tutela del diritto d'autore in riferimento ai contenuti digitali

Diritto industriale come normativa risalente e «pensata in analogico» e conseguenti difficoltà di adattamento

# La tutela del software

Dalla fine degli anni '60 problema della tutela della proprietà intellettuale di sviluppatori di *software* e banche dati (beni informatici)

L'UE è intervenuta da tempo sulla materia con le direttive 91/250/CEE (programmi per elaboratore) e 96/9/CE (banche dati) portando il legislatore italiano a novellare la legge del 1941

Opzione per diritto d'autore anziché brevetto (art. 1, comma 2 e 2, comma 1, n. 8 l. 633/1941; art. 45, comma 2 d. lgs. 30/2005)

Ragione: uso non-rivale e non-escludibile come per le opere artistiche

L. 633/1941 tutela i programmi per elaboratore, con esclusione delle idee e principi che ne stanno alla base (forma espressiva)

# La tutela del software

Acquisto a titolo originario del diritto d'autore, senza necessità di formalità

Il diritto d'autore sui programmi per elaboratore è disciplinato dagli artt. 64/*bis*-64/*quater* l. aut.

**Diritti morali** irrinunciabili, inalienabili e imprescrittibili (paternità, integrità, inedito, «pentimento»), e **diritti patrimoniali** di sfruttamento esclusivo dell'opera

In particolare, l'autore di un programma ha il diritto esclusivo di autorizzare o effettuare riproduzione, traduzione, adattamento e ogni altra modifica, distribuzione al pubblico compresa la locazione sul programma che ha creato

# La tutela del software

La durata del diritto d'autore è stabilita in 70 anni dopo la morte dell'autore

Principio di esaurimento della proprietà intellettuale (e sua applicazione nell'ambito del mercato unico)

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore (o della banca di dati) creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (art. 12/*bis*)

# La licenza sui software

Contratto di licenza d'uso stabilisce cosa è consentito all'utente (licenza «a strappo»; *download* in rete)

Licenza ha «forza di legge» tra le parti

Diritti inderogabili dell'utente (artt. 64/*ter* e *quater* l. 633/1941):

- ❖ copia di *backup*
- ❖ decompilazione per realizzare nuovi prodotti interoperabili
- ❖ modifiche necessarie per l'uso cui è destinato (derogabile con accordo delle parti)
- ❖ studio e osservazione del funzionamento del programma



# La licenza sui software

Protezione della proprietà intellettuale rispetto al software è stata ampiamente criticata dall'ultimo decennio del Novecento

Software *open source* quando è reso disponibile il codice sorgente

Licenze che concedono un diritto non esclusivo e non limitato di utilizzare, riprodurre e modificare il programma, ivi inclusa la possibilità di opere derivate, con obblighi limitati per l'utente

Libertà di distribuzione soggetta al permesso d'autore (*copyleft*) come obbligo di mantenere lo stesso regime *open source* per agevolare diffusione della cultura (eterogenesi dei fini dell'istituto del diritto d'autore)

Resta diritto morale d'autore (paternità) e c'è possibilità di cessione dietro corrispettivo (per esempio doppia versione con diversa licenza)

# La tutela delle banche dati

Protezione delle banche dati, come raccolte di opere, dati o altri elementi sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili (artt. 64/*quinquies* e *sexies*)

Creazione intellettuale nell'opera di selezione o di sistemazione del materiale

Diritti morali e diritti patrimoniali in relazione alla riproduzione, traduzione, adattamento, distribuzione e presentazione in pubblico, salvo uso didattico e per finalità di sicurezza/giudiziarie

Queste operazioni sono sempre consentite se necessarie per accedere alla banca dati da parte del legittimo utente

# La tutela delle banche dati

Nelle banche dati c'è comunque uno sforzo consistente nel reperimento del materiale: **diritto *sui generis*** o diritto del costituutore ( $\neq$  diritto d'autore), che vieta estrazione o reimpiego della banca dati (art. 102/*bis* l. 633/1941)

Durata inferiore al diritto d'autore: quindici anni dal 1° gennaio successivo alla data di completamento della banca dati

Anche per questo diritto vale il principio di esaurimento

# Le misure tecnologiche di tutela

Misure **tecnologiche** e **giuridiche** per evitare utilizzi non autorizzati: concessa solo facoltà di installare e utilizzare l'opera

L'art. 102/quarter prevede che i titolari di diritti d'autore e del costituente possono apporre sulle opere o sui materiali protetti **misure tecnologiche di protezione efficaci** che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso dei loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

Misure tecnologiche di protezione efficaci = controllo dei titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero limitazione mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione

# Le tutela penalistica

Tra le misure giuridiche di tutela ci sono le norme **penalistiche**

L'art. 171/*bis* stabilisce che chiunque **duplica** abusivamente, per trarne profitto, **programmi per elaboratore** o importa, **distribuisce**, vende, concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni (valori in lire)

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la **rimozione** arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori

# Le tutela penalistica

L'art. 171/*bis* prevede anche che chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati **riproduce**, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una **banca di dati**, ovvero esegue l'**estrazione** o il reimpiego della banca di dati, ovvero **distribuisce**, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni (valori in lire)

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA



**Cofinanziato  
dall'Unione europea**

Dipartimento di Economia  
Marco Biagi

*Il materiale didattico presente all'interno di questo sito è di proprietà dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e il diritto morale d'autore - proprietà intellettuale - appartiene agli autori. Il loro utilizzo non può essere legittimamente esercitato senza la previa autorizzazione scritta dell'Ateneo o degli autori proprietari del diritto morale d'autore. E' vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti presenti su questo sito, resi disponibili agli studenti iscritti all'Università di Modena e Reggio Emilia per un esclusivo uso personale.*